

## **REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure adottate presso La Sapienza Università di Roma per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori universitari.
2. Il finanziamento di cui al comma precedente è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra La Sapienza Università di Roma ed i soggetti che propongono il finanziamento.
3. La convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento di cui ne costituisce parte integrante, è sottoscritta dal Rettore, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 3 ed alla sottoscrizione da parte del soggetto finanziatore dell'atto convenzionale e con la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo art. 6.

### **Art. 2 (Finalità)**

1. La proposta di finanziamento viene valutata dalle Facoltà, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'interesse dell'Università per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto.

### **Art. 3 (Procedura)**

1. Il Consiglio di Facoltà interessato delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale è proposto il finanziamento, nel rispetto della programmazione didattica dell'università e dei vincoli normativi e di bilancio.
2. La Convenzione è stipulata a condizione che, nell'arco di tempo della durata prevista, risultino disponibili nel budget di Facoltà le risorse equivalenti alla copertura del posto finanziato dall'esterno, in relazione al turn over dei professori e dei ricercatori in servizio presso la Facoltà.
3. A tal fine l'Amministrazione procede alla verifica preliminare in ordine alla effettiva disponibilità di budget della Facoltà interessata.  
L'Amministrazione effettua, inoltre, nell'arco temporale di durata della convenzione, un costante monitoraggio, sull'utilizzo delle stesse, informandone annualmente la Facoltà interessata, nonché al fine di agevolare la programmazione delle medesime risorse, compatibilmente con la necessità di assicurare il mantenimento delle risorse necessarie alla copertura del posto, una volta scaduti i termini di vigenza della convenzione.

4. I finanziamenti non possono coprire un numero di annualità inferiore a 8.
5. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano in ordine alla stipula della Convenzione.

#### **Art. 4 (Importo dei finanziamenti)**

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene assunto, sulla base delle procedure di cui all'art. 3.
2. A tal fine al momento della stipula della Convenzione, gli importi, che dovranno essere versati in 8 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive entro il termine del 30 gennaio di ogni anno di vigenza della convenzione, sono determinati nella misura corrispondente ai costi medi del personale che seguono per ciascuna categoria:
  - ricercatore universitario: € 55.000,00 annui;
  - professore di II fascia: € 77.000,00 annui;
  - professore di I fascia : €113.000,00 annui;

Le somme sopra indicate devono comunque essere corrisposte nella misura aggiornata sulla base dei costi medi del personale in vigore al momento della stipula della Convenzione.

3. Detti importi devono essere, altresì, essere maggiorati di una quota pari al 5% necessario a coprire il costo della rivalutazione derivante anche dalle variazioni normative relative alla retribuzione dei professori e ricercatori universitari.
4. La Convenzione dovrà contenere apposita clausola che stabilisca le modalità per il conguaglio annuale delle somme definite nel precedente comma 2.

#### **Art. 5 (Deroghe)**

1. Qualora ricorrano situazioni adeguatamente rappresentate dall'ente finanziatore, è consentita la stipula di Convenzioni di durata inferiore agli otto anni ma con gli stessi importi complessivi di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando che la Facoltà interessata dovrà garantire la sussistenza delle medesime condizioni in ordine alla esistenza di adeguate risorse di budget, nell'arco temporale di vigenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2.
2. E' altresì consentita, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la stipula di Convenzioni con finanziamenti di importi inferiori rispetto a quelli di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando che la Facoltà dovrà garantire il differenziale di budget negli anni di vigenza della Convenzione.
3. Le deroghe al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 6**  
**(Garanzie)**

1. Il soggetto finanziatore esterno, sia pubblico che privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt. 4 e 5, con la clausola "a prima richiesta".
2. Qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.
3. La fideiussione dovrà, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall'art. 4, comma 2 dovranno essere adeguati, nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3.

**Art. 7**  
**(Avvio delle procedure)**

1. L'avvio del procedimento per la copertura del posto di ruolo attraverso le procedure di reclutamento ovvero per le chiamate per trasferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter dell'atto convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da parte dell'ente finanziatore, ai sensi dell'art. 6.
2. Resta fermo che il vincitore potrà prendere servizio solo qualora il soggetto finanziatore abbia regolarizzato i versamenti dovuti in relazione al periodo di riferimento e comunque una volta che l'Amministrazione abbia espletato il preventivo iter di escussione del debitore, avvalendosi della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 6 del regolamento.

**Art. 8**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.

Roma, 30 luglio 2007

IL RETTORE

**CONVENZIONE TRA \_\_\_\_\_ E LA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA PER  
IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI \_\_\_\_\_ PRESSO LA  
FACOLTA' DI \_\_\_\_\_**

**TRA**

La Società/Ente/Impresa ( C.F. \_\_\_\_\_ ) ( P.IVA \_\_\_\_\_ ), ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico dott. \_\_\_\_\_ residente/i per la carica in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

**E**

La Sapienza Università di Roma (C.F. 80209930587), rappresentata dal Rettore, Prof. Renato Guarini, residente per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, a ciò autorizzato con delibera del Senato Accademico in data \_\_\_\_\_ e del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

1. che nella Facoltà di \_\_\_\_\_ si rende necessario un incremento dei posti di ruolo per il settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_ in virtù del crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche;
2. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel predetto settore;
3. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono partecipare al potenziamento della didattica e della ricerca nel settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_ con adeguato finanziamento per l'istituzione di un posto di ruolo di \_\_\_\_\_ presso la Facoltà di \_\_\_\_\_ de La Sapienza Università di Roma;
4. che presso La Sapienza Università di Roma è in vigore il Regolamento sul finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

## **Art. 2**

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di \_\_\_\_\_ di un posto di ruolo per \_\_\_\_\_, settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_.

## **Art. 3**

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e si impegna/no ad erogare a La Sapienza Università di Roma la cifra lorda di € \_\_\_\_\_ annua, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, in 8 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula e le altre da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione mediante versamento sul C.C. n. 7978 della Banca di Roma - Agenzia n. 153 ABI: 03002, CAB: 03371, CODICE CIN: P0300203371000000007978.

La predetta somma è soggetta a conguaglio annuale secondo la previsione dell'art.4 del Regolamento.

## **Art. 4**

La presente Convenzione ha durata di \_\_\_\_\_, con decorrenza dalla data di stipula.

## **Art. 5**

Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta della Società/Ente/Impresa ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell'Università.

## **Art. 6**

Le Società/Enti/Imprese, e i soggetti pubblici, a garanzia degli obblighi che assumono con la presente Convenzione, sono solidalmente obbligate e presentano adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola "a prima richiesta".

Detta fideiussione dovrà, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.

### **Art. 7**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e del Regolamento Universitario vigente.

Per la \_\_\_\_\_

Per La Sapienza Università di Roma

Il Presidente /Amministratore Unico

Il Rettore

Roma,

**IL RETTORE**